



Oggetto: Stipula di convenzione attiva tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza il Centro Euterapico S.r.l. per l'espletamento di prestazioni medico specialistiche di Cardiologia.

Ufficio Proponente:	S.C. Affari Generali e Legali
Istruttore della pratica:	Isabella Maraschi
Responsabile del procedimento:	Mattia Longoni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Mattia Longoni
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 191 del 25-02-2025

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Stipula di convenzione attiva tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza il Centro Euterapico S.r.l. per l'espletamento di prestazioni medico specialistiche di Cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Affari Generali e Legali

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019*", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- l'art. 8, del D.P.C.M. del 27 marzo 2000 disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'Accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27 marzo 2000 e dall'art. 15-quinquies, c. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii, ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189;
- l'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019-2021, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lettera d), del medesimo CCNL, qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- la D.G.R. XI/3450 del 7 settembre 2020 approva le nuove linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria;

RICHIAMATA la deliberazione n. 580 del 24 giugno 2015 con la quale è stato approvato il regolamento aziendale per la libera professione intramoenia che qui si intende integralmente richiamato;

VISTO che il Responsabile della Struttura proponente ha verificato che sono pervenuti:

- l'istanza del 7 febbraio 2025, agli atti d'ufficio, con la quale il Centro Euterapico S.r.l., con sede legale ad Agrate Brianza (MB), Via Monte Resegone n. 4 e sede operativa ad Agrate Brianza (MB), Via Gian Matteo Ferrario n. 18/20, ha richiesto la stipula di una convenzione



con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza per l'erogazione di consulenze medico specialistiche di Cardiologia;

- i riscontri favorevoli al convenzionamento per la branca di Cardologia, agli atti d'ufficio, espressi in data 12 febbraio 2025 dal Direttore della S.C. Cardiologia e UCIC del P.O. di Vimercate, in data 13 febbraio 2025 dal Direttore Medico P.O. di Vimercate, in data 20 febbraio 2025 dal Direttore della S.C. Cardiologia e UCIC del P.O. di Desio, in data 21 febbraio 2025 dal Direttore Medico del P.O. di Desio, tutti avallati dal Direttore Sanitario in data 24 febbraio 2025;

VISTO il testo di convenzione ad oggetto: *“Convenzione attiva tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza il Centro Euterapico S.r.l. per l'espletamento di prestazioni medico specialistiche di Cardiologia”*, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2026;

PRESO ATTO che con nota del 25 febbraio 2025, agli atti, il Centro Euterapico S.r.l. ha confermato l'accettazione dei termini economici e giuridici proposti col richiamato testo di Convenzione;

SPECIFICATO che alla convenzione oggetto del presente atto deliberativo verranno applicate le trattenute economiche previste dal Regolamento sull'attività libero professionale, di cui alla deliberazione n. 580 del 24 giugno 2015, disciplinante anche l'attività convenzionale, in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni;

PRECISATO che questa ASST tratterrà dai proventi relativi all'attività di che trattasi, oltre agli oneri stipendiali stabiliti dalla vigente normativa, la quota del 15%, così come previsto dal richiamato regolamento aziendale, e la quota del 5% sui compensi del personale dirigente medico a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche come indicato all'art.11 del predetto regolamento;

DATO ATTO che:

- il ricavo complessivo presunto per l'intera durata della Convenzione, secondo le stime previste, risulta essere pari a € 51.750,00 e sarà annotato al seguente conto del Bilancio Sanitario di competenza:

Bil.	Conto	Descrizione	2025	2026
SAN	62.10.200025	PRESTAZ.SANIT. F.O. A ENTI PRIVATI CONVENZ.	€ 17.250,00	€ 34.500,00

- il costo complessivo presunto dei compensi da erogare ai sanitari, per l'intera durata della Convenzione, al netto della quota del 15% trattenuta dall'azienda e del 5% di fondo di perequazione, ammonta a € 41.788,13 e sarà annotato al seguente conto del Bilancio Sanitario di competenza:



Bil.	Conto	Descrizione	2025	2026
SAN	33.10.600006	COMPENSI A DIPENDENTI PER CONSULENZE ART.55 LETT.D (F.O.)	€ 13.929,38	€ 27.858,75

- l'importo presunto da accantonare per il fondo di perequazione, pari al 5%, per l'intera durata della Convenzione risulta essere pari a € 2.199,38 e verrà annotato al seguente conto del Bilancio Sanitario di competenza:

Bil.	Conto	Descrizione	2025	2026
SAN	53.20.100006	ACC. F.DO PEREQ. CONV. F.O	€ 733,13	€ 1.466,25

PRESO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di questa ASST, in quanto gli stessi risultano interamente coperti dai ricavi derivanti dall'attività di che trattasi;

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

RITENUTO di stipulare la convenzione ad oggetto: *“Convenzione attiva tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza il Centro Euterapico S.r.l. per l'espletamento di prestazioni medico specialistiche di Cardiologia”*, alle condizioni riepilogate nel testo di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026;

VISTA la proposta n. 191/2025 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate:

1. di procedere alla stipula di convenzione ad oggetto *“Convenzione attiva tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza il Centro Euterapico S.r.l. per l'espletamento di prestazioni medico specialistiche di Cardiologia”*, alle condizioni riepilogate nel testo di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, dando atto che l'eventuale attività nel frattempo intercorsa nelle more della sottoscrizione si considera disciplinata secondo le medesime condizioni;
2. di dare atto che:
 - il ricavo complessivo presunto per l'intera durata della Convenzione, secondo le stime previste, risulta essere pari a € 51.750,00 e sarà annotato al seguente conto del Bilancio Sanitario di competenza:



Bil.	Conto	Descrizione	2025	2026
SAN	62.10.200025	PRESTAZ.SANIT. F.O. A ENTI PRIVATI CONVENZ.	€ 17.250,00	€ 34.500,00

- il costo complessivo presunto dei compensi da erogare ai sanitari, per l'intera durata della Convenzione, al netto della quota del 15% trattenuta dall'azienda e del 5% di fondo di perequazione, ammonta a € 41.788,13 e sarà annotato al seguente conto del Bilancio Sanitario di competenza:

Bil.	Conto	Descrizione	2025	2026
SAN	33.10.600006	COMPENSI A DIPENDENTI PER CONSULENZE ART.55 LETT.D (F.O.)	€ 13.929,38	€ 27.858,75

- l'importo presunto da accantonare per il fondo di perequazione, pari al 5%, per l'intera durata della Convenzione risulta essere pari a € 2.199,38 e verrà annotato al seguente conto del Bilancio Sanitario di competenza:

Bil.	Conto	Descrizione	2025	2026
SAN	53.20.100006	ACC. F.DO PEREQ. CONV. F.O	€ 733,13	€ 1.466,25

- di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di questa ASST, in quanto gli stessi risultano interamente coperti dai ricavi derivanti dall'attività di che trattasi;
- di demandare alle Direzioni Mediche ed ai Direttori delle Strutture aziendali impegnate all'erogazione delle prestazioni in Convenzione tutti gli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ivi compreso il controllo della normativa in materia di orario di lavoro e di riposo dei Dirigenti Medici interessati;
- di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
- di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott. Mattia Longoni, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali e che il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è la dott.ssa Isabella Maraschi, in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

Convenzione con Centro
Euterapico per prestaz
Cardiologia.pdf

Convenzione

cde34129930eac4d4aace0d05461cda2a962627089ecb5a9f6863f880f7656bc

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Brianza

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA E IL CENTRO EUTERAPICO S.R.L. PER L'ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI MEDICO SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (di seguito indicata come "ASST della Brianza") con sede in Vimercate (MB), Via Santi Cosma e Damiano, 10 – C.F. e Partita I.V.A. n. 09314320962, nella persona del Direttore Generale, Dott. Carlo Alberto Tersalvi, domiciliato per la carica ove sopra e rappresentato per la firma del presente atto dal delegato Avv. Mattia Longoni, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;

E

il Centro Euterapico S.r.l. (di seguito denominato Centro) - C.F. e Partita I.V.A. n. 06704850962, con sede legale ad Agrate Brianza (MB), Via Monte Resegone n. 4 e sede operativa ad Agrate Brianza (MB), Via Gian Matteo Ferrario n. 18/20, in atto rappresentato dal Sig. Giancarlo Della Torre, nella sua qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

- l'art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni
- l'Accordo Stato-Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii, ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2 del D.L. 13.09.2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8.11.2012, n. 189;
- l'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019-2021, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lettera d), del medesimo CCNL, qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'espletamento di prestazioni medico specialistiche di cardiologia, come specificate nella tabella, allegato 1, che l'ASST della Brianza si impegna ad assicurare, autorizzando il proprio personale Dirigente Medico ad effettuare le suddette attività a favore dei pazienti che afferiscono alle struttura gestite dal Centro.

ART. 2 – CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività di cui al precedente articolo verrà resa alle seguenti condizioni:

- il personale medico, individuato dall'ASST della Brianza tra gli specialisti della disciplina oggetto della presente convenzione, effettuerà le prestazioni richieste a rotazione secondo disponibilità;
- l'attività sarà svolta fuori dall'orario di servizio senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST della Brianza;
- gli accessi saranno effettuati su chiamata, con il limite massimo d'impegno specificato nella tabella, Allegato 1.

ART. 3 – ELENCO DELLE PRESTAZIONI E TARIFFE

L'attività in argomento consiste nello svolgimento delle prestazioni indicate nell'elenco, Allegato 1, alle tariffe riportate.

ART. 4 – DIVIETO DI PUBBLICITA'

Il Centro si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei Dirigenti Medici individuati dall'ASST della Brianza per l'espletamento dell'attività, in considerazione del principio di fungibilità e di rotazione richiesti dalla normativa citata in materia, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST della Brianza ed il Centro stesso, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione della convenzione stessa.

ART. 5 – MODALITÀ OPERATIVE

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni e un elenco dettagliato delle medesime sarà certificata mensilmente mediante apposita comunicazione compilata dal Centro, allegato 2, vistata dal medico interessato e trasmessa tramite e-mail alle rispettive:

- S.C. Direzione Medica Vimercate: direzionemedica.vimercate@asst-brianza.it
- S.C. Direzione Medica Desio: direzionemedica.desio@asst-brianza.it

Nella suddetta comunicazione, inoltre, dovrà essere indicato anche l'orario di inizio e di fine dell'attività giornaliera, svolta dal medico, presso il Centro. La comunicazione mensile dovrà essere trasmessa anche in caso di non effettuazione di attività.

L'ASST della Brianza, per il tramite della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, provvederà ad emettere al Centro regolare fattura in esenzione I.V.A ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, in quanto trattasi di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

Il Centro è tenuto ad adeguarsi al sistema di fatturazione elettronico secondo la normativa vigente e seguendo le indicazioni fornite dall'ASST della Brianza.

ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Centro provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di emissione, accreditando l'importo sul conto corrente indicato nel documento fiscale.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

ART. 7 - TRATTENUTE

L'ASST della Brianza provvederà a trattenere dal corrispettivo la quota di propria competenza e a corrispondere il restante importo al Dirigente Medico coinvolto nell'attività in questione.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

Il Centro si impegna a sollevare l'ASST della Brianza da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone, dipendenti direttamente o indirettamente dall'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 9 – TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE

Il Centro assicura l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e si impegna, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST della Brianza.

ART. 10 – DURATA

La presente convenzione ha validità **dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026.**

L'eventuale attività intercorsa nelle more della sottoscrizione della convenzione sarà disciplinata secondo le medesime condizioni.

L'eventuale rinnovo della presente convenzione dovrà essere richiesto dal Centro tramite invio di nuova istanza, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-brianza.it, almeno 60 giorni prima della data di scadenza della convenzione. Non è previsto il tacito rinnovo.

ART. 11 – EVENTUALI VARIAZIONI

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere indirizzate, in forma scritta, alla S.C. Affari Generali e Legali all'indirizzo della sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-brianza.it.

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

ART. 12 - RECESSO ANTICIPATO

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 30 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R o comunicazione inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-brianza.it.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI

Nell'espletamento della presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali e particolari.

Attesa che la titolarità dei dati rimane in capo al Centro, con la sottoscrizione della presente convenzione, il Centro autorizza formalmente, ai sensi del comma 2 dell'art 2-quattordicesimo del Codice Privacy italiano, a trattare i dati personali e particolari dei propri utenti i professionisti dell'ASST della Brianza che svolgono l'attività oggetto della convenzione, secondo i codici di condotta ed i regolamenti comunicati dal Centro.

I professionisti dell'ASST della Brianza sono tenuti a svolgere le attività oggetto della convenzione secondo le regole del Codice di Deontologia medica e seguendo i principi di riservatezza, correttezza e necessità; si impegnano, inoltre, a svolgere le proprie attività nel contesto organizzativo, secondo le regole di comportamento e le indicazioni operative del Centro.

In seguito alla presente convenzione, nessun documento sanitario verrà trasferito o trasmesso dal Centro alla ASST della Brianza e non sarà comunicato alcun dato personale degli utenti del Centro alla ASST della Brianza.

ART. 14 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Centro ai sensi dell'art. 2, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l'eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto:

Centro Euterapico S.r.l.
Il Legale Rappresentante
(Sig. Giancarlo Della Torre)

ASST della Brianza
Il Direttore della S.C.
Affari Generali e Legali
(Avv. Mattia Longoni)

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli artt. 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 15.

Centro Euterapico S.r.l.
Il Legale Rappresentante
(Sig. Giancarlo Della Torre)

ASST della Brianza
Il Direttore della S.C.
Affari Generali e Legali
(Avv. Mattia Longoni)

ALLEGATO 1: PRESTAZIONI E TARIFFE

DITTA	STRUTTURA	ATTIVITA'	CONDIZIONI	TARIFFE
<p>Centro Euterapico S.r.l. -----</p> <p>sede legale: Agrate Brianza (MB) v. Monte Resegone n. 4</p> <p>sede operativa: Agrate Brianza (MB), v. Gian Matteo Ferrario n. 18/20</p>	<p>A.S.S.T. della Brianza Dipartimento Area Cardio-Toraco-Vascolare</p>	<p>Consulenze medico specialistiche di Cardiologia</p>	<p>n. 1 accesso settimanale n.3 ore ad accesso</p>	<p>Visita cardiologica + ECG € 90,00</p> <p>Visita cardiologica + ECG + Ecocardiografia € 145,00</p> <p>Ecocardiografia € 65,00</p>

Spett. A.S.S.T. Brianza
 Via Santi Cosma e Damiano n. 10
 20871 VIMERCATE (MB)
direzionemedica.vimercate@asst-brianza.it
direzionemedica.desio@asst-brianza.it
 e, p.c. affari.general@asst-brianza.it

DATA _____

OGGETTO: accessi effettuati nel mese di _____ anno _____ dal/dalla dott./dott.ssa (Nome e Cognome)*

Si trasmette di seguito l'elenco delle prestazioni effettuate come da oggetto:

DATA	ORARIO ATTIVITÀ**		QUANTITÀ	DESCRIZIONE PRESTAZIONI	TARIFFA UNITARIA	TOTALE
	INIZIO	FINE				
TOTALE						

**FIRMA DEL DIRIGENTE
 MEDICO DELLA ASST BRIANZA**

**TIMBRO E FIRMA DELLA STRUTTURA
 PER LA VALIDAZIONE**

*Le informazioni riportate nel presente modulo devono riguardare le prestazioni effettuate da un singolo medico.

**Indicare l'esatto orario di inizio e di fine attività giornaliera svolta dal medico presso la struttura, non l'orario di prenotazione della prestazione.

=====

Spazio riservato alla ASST Brianza

Si attesta che l'attività posta in essere dal medico indicato in oggetto è stata effettuata fuori dall'orario di servizio.

Data _____

Per competenza
